

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2798

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SPINI, FINCATO GRIGOLETTO, FIANDROTTI

Presentata il 12 aprile 1985

**Istituzione della Scuola di restauro
presso l'Opificio delle pietre dure**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La denominazione abbastanza singolare — ottocentesca — di « Opificio delle pietre dure » è già di per sé indicativa della peculiarità di un istituto che riunisce in sé un'antica e illustre tradizione ed una moderna e articolata attività.

L'opificio delle pietre dure trae origine da un atto del granduca Ferdinando I dei Medici che nel 1588 dava « stabile ordinamento » alle botteghe artistiche di pietre dure e altri preziosi manufatti, che già da tempo erano attive per la corte granducale. La sede primitiva della « Galleria dei lavori », come era allora designata, fu spesso gli Uffizi e al suo interno ben presto emersero per importanza e prestigio internazionale i laboratori dei maestri intagliatori di pietre dure. La fortuna della « Galleria » proseguì anche in epoca lorenese, quando ne venne attuato il trasferimento nell'ex convento delle monache di San Niccolò, attuale sede di via degli Alfani.

Alla fine del granducato di Toscana, la Galleria assunse il nome di opificio e, pur continuando la tradizione dei lavori di pietre dure, si applicò gradualmente all'attività di restauro nel campo delle opere lapidee e del mosaico, tanto che lo Statuto del 1882 ne sanciva la nuova fisionomia operativa e la competenza ad intervenire sull'intero territorio nazionale.

La più ampia e articolata struttura che l'opificio presenta attualmente nasce in tempi più recenti, con l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali e il parziale riordino degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione.

All'antico opificio sono stati uniti i laboratori di restauro già dipendenti dalla soprintendenza ai beni artistici e storici di Firenze, dislocati alla Fortezza da Basso, e che a seguito dell'alluvione del 1966 avevano avuto notevole incremento di organico, di attrezzature e di specializ-

zazioni operative (dipinti, affreschi, arredi lignei, opere su carta, tessili, ecc.).

La legge 1° marzo 1975, n. 44, stabiliva inoltre la competenza dell'opificio all'insegnamento del restauro, in particolare per le opere a mosaico e commesso di pietre dure e per le arti minori, in coordinamento con l'Istituto centrale per il restauro. Dopo di allora da parte del Ministero non sono state emanate altre disposizioni, né a regolamentazione della scuola, i cui corsi triennali hanno preso peraltro concretamente avvio nel gennaio 1978, né a chiarimento dell'assetto e competenze del nuovo, allargato opificio, che continua ad avere come unico riferimento normativo l'antico e ovviamente superatissimo statuto del 1882.

Relativamente alla scuola, l'unica indicazione pervenuta dal Ministero è stata quella di attenersi alle norme che regolano la scuola dell'Istituto centrale, in attesa di una specifica disciplina.

Nei fatti, una assimilazione all'Istituto centrale per il restauro risulta impossibile, in quanto la scuola di Roma prevede solo due indirizzi (dipinti e materiali archeologici) a confronto delle undici specializzazioni della scuola di Firenze (dipinti, affreschi, materiali lapidei, materiali ceramici, tessili, oreficeria, bronzi e armi antiche, mosaico, materiali cartacei, scultura lignea, arredi lignei). La scuola di Roma ha inoltre un organico di restauratori tale da coprire le esigenze didattiche, mentre all'opificio, il cui organico è composto per la maggior parte da operatori tecnici e operai specializzati, per le funzioni didattiche ci si è avvalsi, fin dall'avvio della scuola nel 1978, dei lavoratori delle tre qualifiche attivi nei laboratori (restauratori, operatori, operai).

In pochi settori, quali il mosaico, l'oreficeria, i bronzi, la scultura lignea e gli arredi lignei, la dotazione organica della scuola di Firenze è formata unicamente da operatori e operai ai quali si è conseguentemente ricorsi per sostenere l'integrale onere dell'insegnamento, sia pratico che teorico.

È da aggiungere infine che i compiti didattici si sono aggiunti alla preesisten-

te attività operativa, con notevole aggravio sia per i singoli che per l'assetto interno dell'opificio.

Da questa situazione è nata una vertenza sindacale, apertasi nel febbraio 1983, volta ad ottenere il giusto riconoscimento delle funzioni svolte dal personale docente ed a pervenire ad una definizione normativa del ruolo dell'opificio come centro istituzionalmente addetto sia all'attività di restauro che a quella dell'insegnamento del medesimo.

L'esigenza più volte segnalata è che le due mansioni, operativa e didattica, debbano convivere nell'opificio in un rapporto chiaro ed equilibrato, perseguibile attraverso periodiche rotazioni del personale dalla funzione operativa a quella didattica. Ciò è evidentemente possibile solo quando sia avvenuto il riconoscimento della funzione didattica a tutto il personale. Dovrà inoltre perseguirsi una costante e progressiva qualificazione degli insegnanti e dei programmi, affinché la scuola possa svolgere al più alto livello il proprio compito formativo.

Parallelamente alla regolamentazione dell'attività didattica è auspicabile che anche le funzioni operative dell'opificio come centro di restauro siano adeguatamente potenziate, allo scopo di valorizzare il patrimonio insostituibile di esperienza sin qui accumulato.

Se all'Istituto centrale per il restauro spetta, come giusto, il compito di condurre e di divulgare la ricerca nel settore della conservazione e del restauro, l'opificio può svolgere il ruolo complementare di rilevante e qualificato centro operativo per il restauro, che sia di riferimento per l'attività degli enti preposti alla tutela.

La presente proposta di legge raccoglie le sopra esposte esigenze ed aspettative e mira in particolare a regolarizzare l'attuale situazione della scuola presso l'opificio, prevedendo inoltre le forme attraverso le quali pervenire rapidamente ad una puntuale disciplina normativa.

L'articolo 1 della proposta di legge formalizza l'istituzione della scuola di restauro presso l'opificio delle pietre dure,

integrando la generica dizione dell'articolo 11 della legge n. 44 del 1975, che stabiliva solo la competenza dell'opificio all'insegnamento del restauro.

In tal modo si dà base normativa alla scuola di restauro che di fatto esiste all'interno dell'opificio delle pietre dure fin dal 1978.

Le finalità della scuola (articolo 2) dovranno essere armonizzate con quanto previsto dalla convenzione Stato-regione in materia di beni culturali. Dovranno inoltre essere ricercati precisi collegamenti operativi con le strutture ministeriali, tenendo conto dell'attuale competenza dell'opificio delle pietre dure ad operare per l'intero territorio nazionale e la sua futura configurazione ad Istituto superiore, prevista dal progetto di legge Gullotti.

L'articolo 3 prevede le modalità per la necessaria regolamentazione della scuola, tutt'oggi priva di una specifica disciplina, sia nei confronti dell'utenza che come ordinamento interno.

Per le funzioni didattiche, relative a programmi pratici o teorici, pur potendosi utilizzare professionalità esterne, ci si

avvarrà principalmente dei dipendenti appartenenti alle qualifiche e livelli menzionati nell'articolo 4.

È opportuno quindi garantire la qualificazione del personale che nei diversi trienni di durata del corso si alternerà nell'insegnamento.

Trattandosi di mansioni aggiuntive rispetto alle competenze ordinarie, è previsto che al personale docente venga riconosciuto un corrispondente compenso, sulla base delle ore effettive di insegnamento.

Con l'articolo 5 si intende sanare la situazione determinatasi in questi anni, nei quali il personale di laboratorio di tutte le qualifiche ha svolto sia operativamente che didatticamente funzioni di restauratore. Per il personale operaio e operatore tecnico è pertanto previsto un concorso interno ai fini del passaggio nel livello dei restauratori.

L'articolo 6 riguarda la copertura della spesa connessa all'applicazione della legge, con la previsione di un utilizzo a tal fine di una quota delle entrate nei musei e luoghi artistici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione della scuola di restauro).

È istituita in Firenze, presso l'Opificio delle pietre dure, la Scuola di restauro con annessi laboratori, ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della legge 1° marzo 1975, n. 44.

ART. 2.

(Finalità).

La scuola opera in collaborazione con la regione Toscana e nell'ambito delle finalità stabilite d'intesa tra i competenti organi statali e regionali. Opera altresì in stretto collegamento con le strutture del Ministero per i beni culturali e ambientali, anche ai fini dell'interscambio del personale docente.

ART. 3.

(Ordinamento della scuola).

L'ordinamento interno e le modalità di accesso alla scuola sono disciplinati con apposito regolamento da emanarsi, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro.

Il decreto è sottoposto al preventivo parere dei comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Ai fini dell'espressione del parere i comitati si riuniscono in seduta comune, a norma dell'articolo 7, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

ART. 4.

(Personale abilitato allo svolgimento dell'attività didattica).

Nei ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali è previsto un contingente di personale abilitato allo svolgimento dell'attività didattica presso la Scuola di restauro.

Del contingente, nel numero stabilito ogni triennio in rapporto alle esigenze funzionali della Scuola, possono far parte dipendenti dei ruoli tecnico-scientifici degli archeologi, storici dell'arte, architetti, esperti, restauratori, operatori tecnici.

Le disposizioni concernenti il contingente di personale e i relativi criteri di selezione per lo svolgimento dell'attività didattica sono stabilite con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, nel rispetto delle vigenti norme e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Al personale di cui ai precedenti commi è riconosciuto, oltre alle competenze ordinarie, un compenso aggiuntivo per ogni ora di insegnamento effettivamente svolta. Il compenso è stabilito con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 5.

(Norme transitorie).

Il personale operaio e operatore tecnico che nel corso dell'ultimo biennio ha svolto attività didattica in via diretta e continuativa è inquadrato, anche in soprannumero, nel livello dei restauratori, previo superamento di un concorso interno per titoli ed esami.

Le modalità del concorso sono stabilite con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

ART. 6.

(Copertura della spesa).

All'onere previsto per la presente legge si provvede mediante riaccredito, con decreto del Ministro del tesoro, di quota delle somme derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso nei musei, gallerie, scavi archeologici dello Stato.